

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE
AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Comune di Pernumia

OGGETTO DELL'APPALTO: Rimozione, trasporto e conferimento in siti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi abbandonati all'interno del capannone n. 3 sito nel comune di Pernumia (ex "C&C")

LOCALITÀ: Via Granze n. 30 Pernumia (PD)

PERIODO: Dal al (durata prevista 130 giorni naturali)

Revisione	Descrizione	Data
Rev. 0	Prima stesura	17/01/2018
Rev. 1	Considerata pericolosità rifiuti da smaltire	28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BASSO ARCH. GIUSEPPE

Documento realizzato in collaborazione con



OBBIETTIVO AMBIENTE s.r.l.

- Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro
- Professionisti abilitati all'esercizio del ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Consulenze ambientali (aria, acqua e rifiuti)
- Consulenze biologiche e HACCP

- Acustica ambientale e professionale
- Vibrazioni
- Sicurezza cantieri
- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze in azienda
- Corsi di formazione

Viale della Navigazione Interna, 35, 35129 Padova (PD)

Tel 049.628475 - Fax 049.8953

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BAZZO ARCH GIUSEPPE

INDICE ANALITICO

PREMESSA	4
DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	6
DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE	9
DEFINIZIONE DELL'APPALTO.....	10
METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO INTERFERENZIALE ..	12
RISCHI INTERFERENZIALI DELL'AMBIENTE DI LAVORO	15
SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	23
INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	24
COSTI DELLA SICUREZZA	26

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rispettando altresì, le indicazioni contenute nella delibera n. 03/2008 del 5 marzo 2008, emessa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008, al fine di fornire informazioni sui rischi specifici e le prescrizioni esistenti nell'ambiente in cui andranno ad essere effettuate le prestazioni, oggetto dell'appalto di fornitura, nonché, per indicare rischi correlabili con le varie attività interferenti.

Il presente documento tecnico prevede, ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VII del D.Lgs. 163/2006, ed evidenzia, in via preliminare, le situazioni nelle quali sono possibili rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi affidati in appalto.

Posto che l'appaltatore, potrà presentare al committente, eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura, si evidenzia come rimane facoltà del committente provvedere all'aggiornamento del presente documento.

Si stabilisce come lo strumento operativo per cooperare e coordinare le iniziative finalizzate alla tutela della sicurezza nelle fasi interferenti in fase operativa, risulti essere la riunione di coordinamento, che richiede la pronta disponibilità di quanti chiamati al rispetto delle misure di tutela definite in via preliminare, ovvero, per fronteggiare tutte le situazioni non previste in via preliminare, comprese le eventuali proposte avanzate dall'appaltatore. Si richiama come almeno nelle seguenti situazioni si dovranno effettuare le riunioni di coordinamento prima dell'inizio della fornitura, nonché in caso di situazioni, che a giudizio della committente, ovvero dell'appaltatore, non siano contemplate nel presente documento.

Contenuto del documento

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e ne costituisce parte integrante e non è enucleabile.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si dovrà provvedere a:

- verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara;

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI.

DEFINIZIONI ED ACRONIMIDUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

Azienda appaltatrice

È l'azienda che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di un'attività, la fornitura di una merce o di un servizio da un committente o azienda appaltante.

Tale azienda potrà essere anche costituita nella forma di impresa individuale.

Committente o Azienda appaltante

Il committente promuove la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con l'azienda appaltatrice anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Datore di lavoro

Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008.

Luoghi di lavoro

I luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lett. c) d. Lgs. n. 81/2008) ovvero dell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t) d. lgs. n. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda;

Interferenza

Circostanza che si verifica ove si presenti un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Costi della sicurezza

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.

Le tre forme contrattuali usualmente impiegate sono:

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – art. 1655 e 1656 c.c.

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (rif. art. 1677 c.c.).

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure minime di sicurezza.

Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Normativa di riferimento:

Nell'elaborazione del presente documento le principali disposizioni normative alle quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti:

- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n° 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg. e Costituzione della Repubblica Italiana.**

DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE**COMMITTENTE**

Ragione sociale:	Comune di Pernumia
Sede legale:	Piazza Ruzante, 1, 35020 Pernumia PD
Datore di Lavoro:	
N. telefono:	
Medico competente:	
RLS:	
RSPP:	
Referente coordinamento:	

IMPRESA APPALTATRICE

Denominazione:	
Sede legale:	
Datore di Lavoro:	
N. telefono:	
Medico competente:	
RLS:	
RSPP:	
Attività svolta:	
Referente dell'appalto:	

DEFINIZIONE DELL'APPALTO**OGGETTO DELL'APPALTO**

Rimozione, trasporto e conferimento in siti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi abbandonati all'interno del capannone n. 3 sito nel comune di Pernumia (ex "C&C")

Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi:

Fase A) Carico dei rifiuti (quelli posti all'interno del capannone n. 3, come individuati nella planimetria allegata al Contratto quale Allegato C "Planimetria dei luoghi") su mezzi di trasporto autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, con l'impiego di macchine operatrici, presidi, allestimenti, modalità operative, dispositivi di protezione individuale idonei.

Fase B) Trasporto dei rifiuti su mezzi autorizzati allo scopo e accompagnati dalla documentazione prescritta dalla legge, a partire dal sito di provenienza (capannone n. 3 ex "C&C") e fino all'impianto o agli impianti di destinazione finale di smaltimento autorizzato/i indicato/i nell'Offerta con dichiarazione allegata al contratto quale Allegato D ("Dichiarazione impianto/i autorizzato/i"), con trasporto unico senza soluzione di continuità fino all'impianto suddetto.

Fase C) Conferimento dei rifiuti nell'impianto o negli impianti di smaltimento finale autorizzato/i al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi.

AREE DI LAVORO DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITA' IN OGGETTO DELL'APPALTO

	Capannone 2		
X	Capannone 3		
	Esterno		

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO E INTERFERENZE SPAZIALI

FASE	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Allestimento	Alliestimento cantiere: fornitura e installazione baracca, fornitura e installazione segnaletica, fornitura e installazione tunnel di lavaggio
Nebulizzazione	Fornitura e installazione presidi di nebulizzazione
Carico	Carico dei rifiuti posti all'interno del capannone 3
Trasporto	Trasporto dei rifiuti e conferimento agli impianti di smaltimento
Pulizia	Pulizia settimanale della baracca di cantiere
Smobilizzo	Smobilizzo cantiere

Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente

All'interno dell'area ex C&C sono presenti capannoni in stato di abbandono contenenti cumuli di rifiuti, non sono presenti attività all'interno dell'area che interferiscano con il Servizio in appalto.

Prescrizioni esecutive dell'impresa appaltatrice

La ditta appaltatrice, per le attività soggette, dovrà conservare sempre all'interno dell'area di cantiere il Piano di Sicurezza che è stato redatto per lo specifico cantiere in oggetto.

Nessun lavoratore autonomo o altra ditta potrà entrare nell'area di cantiere se non presente nel Piano Sicurezza e/o se non dotato della necessaria documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, in ogni caso l'azienda appaltatrice dichiara che tutti i lavoratori sono stati formati ed informati sui rischi presenti all'interno dell'area di lavoro.

Verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice

Allo scopo di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26, a ciascuna impresa appaltatrice verrà richiesto e acquisita la seguente documentazione:

- Copia di iscrizione alla CCIAA
- Dichiarazione di conformità di macchine attrezzature e opere provvisoria
- Nominativo del R.S.P.P.
- Nominativo del medico competente
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Nominativi incaricati alla prevenzione incendi
- Nominativi incaricati al primo soccorso
- Attestati di partecipazione ai corsi antincendio e primo soccorso
- Attestati di partecipazione ai corsi di formazione specifica per lavoratori e preposti
- Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori
- Copia modello DURC
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, contratto collettivo applicato
- Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO INTERFERENZIALE

Prima di entrare nel merito dei criteri che sono stati adottati per valutare i rischi, è utile ricordare alcune definizioni, in parte mutuata dagli Orientamenti della Comunità Europea e fatti propri dal DLgs 81/08 riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Ai fini delle valutazioni successive si definisce anche che qualunque elemento e/o condizione presente nell'ambiente di lavoro che sia intrinsecamente capace di alterare le funzioni psicofisiche dell'organismo umano diviene fattore di rischio quando la probabilità che esso effettivamente alteri le funzioni psicosomatiche dell'organismo umano ha un valore stimato diverso da zero. La stima di questa probabilità può essere fatta sia con metodi quantitativi che semiquantitativi, tenendo presente che questa probabilità è funzione della *intensità* dell'agente di rischio e del tempo di esposizione del lavoratore a quell'agente.

Con il termine danno s'intendono le lesioni, le disfunzioni e le alterazioni che portano ad una diminuzione, più o meno grave ed evidente, d'efficienza e/o di prestigio alla persona.

Al fine di valutare i rischi si è ritenuto di adottare i criteri di stima del rischio complessivo comunemente utilizzati che prendono in considerazione contemporaneamente la consistenza degli eventi incidentali (la magnitudo del danno) e la loro probabilità di verificarsi, utilizzando un giudizio di tipo *semiquantitativo*, che può essere espresso secondo la seguente formula:

$$R = f(D,P)$$

R = magnitudo del Rischio


D = magnitudo delle conseguenze (danno ai lavoratori)

P = Probabilità di frequenza del verificarsi delle conseguenze.

La Probabilità P è espressa, ad esempio, valutando il numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo.

La Magnitudo D, indica l'intensità del danno a carico del lavoratore.

La determinazione delle funzione f di rischio presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori ad un dato pericolo, consente di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.



La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso.

La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; è inoltre opportuno considerare il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe nella realtà considerata.

La scala di gravità del Danno chiama in causa una competenza di tipo sanitario, poiché fa riferimento alla reversibilità del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Sulla base della ormai poderosa letteratura in merito, è possibile individuare le seguenti scale quantitative per la valutazione dei due parametri fondamentali, P e D:

Scala delle Probabilità

Valore	Livello	Definizione Criteri
4	ALTAMENTE PROBABILE	1. Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. 2. Si sono già verificati dei danni per la stessa mancanza rilevata nell'Azienda considerata o in situazioni operative simili
3	PROBABILE	1. La mancanza rilevata, potrebbe provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 2. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. 3. Il verificarsi del danno, comporterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	POCO PROBABILE	1. La mancanza rilevata potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 2. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. 3. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	1. La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 2. Non sono noti episodi già verificatisi 3. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Scala dell'Entità del danno

Valore	Livello	Definizione Criteri
4	GRAVISSIMO	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 2. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	GRAVE	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale 2. Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti
2	MEDIO	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità temporanea anche lunga ma reversibile 2. Esposizione cronica con effetti reversibili
1	LIEVE	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea, breve e rapidamente reversibile 2. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Definiti il danno D e la probabilità P, il Rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

$$R = P \times D$$

D	1	2	3	4
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

LEGENDA

R = 12,16	ALTO	Rischio di possibile infortunio grave o malattia professionale con esiti di invalidità permanente Azioni correttive urgenti
$6 \leq R \leq 9$	MEDIO	Rischio di infortunio con esiti di invalidità temporanea superiore a 3 giorni; infortuni lievi però ripetitivi nell'anno Azioni correttive da programmare a breve termine
$2 \leq R \leq 4$	BASSO	Rischio di infortunio stimabile inferiore a tre giorni o infortuni lievi (con medicazione); Presenza di esposizione controllata dei lavoratori entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente Azioni correttive da programmare a medio - lungo termine
R = 1	TRASCURABILE	Rischio non esistente o poco probabile Eventuali azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

RISCHI INTERFERENZIALI DELL'AMBIENTE DI LAVORO**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dello stabilimento aziendale, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di coordinamento (riportato in allegato).

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il datore di lavoro e/o l'incaricato dell'impresa appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare al committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico- amministrativa e la firma del verbale di coordinamento da parte del datore di lavoro.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, il committente indirà una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) delle imprese appaltatrici al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese.

Le Imprese appaltatrici dovranno garantire la corretta informazione e formazione ai lavoratori coinvolti nello svolgimento della mansione al fine di garantire il corretto rispetto delle regole su citate e la prevenzione dei rischi ivi individuati.

Nel caso in cui un'azienda presti servizio all'interno dei locali della committenza, in modo routinario seguendo modalità e tecniche identiche e ripetibili, sarà sufficiente svolgere una sola prima riunione di coordinamento. Tuttavia sarà necessario che la stessa sia effettuata nuovamente in caso di modifiche

dell'intervento (come modalità esecutive) o modifiche della committenza (sia strutturali che esecutive), tali da generare nuovi e non pianificati rischi di infortunio.

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici per gli operatori delle imprese appaltatrici non sono presenti e dovranno essere allestiti con nucleo mobile.

AREE NON FREQUENTATE

Le aree del luogo di lavoro che normalmente sono scarsamente frequentate da personale e/o dove un'emergenza potrebbe svilupparsi senza poter essere individuata rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

AMBIENTI CONFINATI O PERICOLOSI

Vi possono essere ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo che possono configurarsi quali ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Le fosse all'interno dell'officina presentano scalette facilmente utilizzabili, tuttavia è necessario informare il preposto prima di eseguire lavorazioni all'interno di detti ambienti. Non si rilevano ambienti che necessitano di procedure ex D.P.R. 177/11.

RIFIUTI E MATERIALI DI LAVORO

I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere smaltiti, secondo le norme vigenti, a cura e spese della stessa Ditta, immediatamente.

I rifiuti non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente all'esterno dell'edificio.

Tutte le attrezzature ed i materiali potenzialmente a rischio devono essere messi in sicurezza, non appena terminato il loro utilizzo a cura dell'utilizzatore.

Al termine dei lavori, tutte le attrezzature ed i materiali non utilizzati e/o da smaltire devono essere rimossi.

DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, sia necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta; in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (es. Regione Veneto), o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato. Lista analitica del presente appalto viene allegata al presente documento.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o sub-appalto, sia fra privati che con enti pubblici, il personale impiegato nell'impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi che effettuino prestazione in cantiere o nel luogo di lavoro in cui si effettuino attività nel regime indicato, devono essere muniti di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia con l'integrazione delle generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (D.Lgs.81/08 art.18 comma 1 lett. u).

NEL CASO DI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'IMPRESA APPALTATRICE: nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi ed i componenti dell'impresa familiare che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (D.Lgs. 81/08 art. 20 comma 3, art. 21 comma 1 lett. c).

NEL CASO DI LAVORATORI AUTONOMI: la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente per quell'appalto.

<u>fotografia</u>	COGNOME NOME Nato a: Comune Il: 01/01/1970 Assunto il: 01/01/2000	(*) Lasciare questa frase se si opera in sub-appalto che deve essere stato autorizzato dal committente principale.
	AZENDA APPALTATRICE: RAGIONE SOCIALE Via CAP Paese (PROV) Tel. +39 0..... Fax +39 0..... C.F. e P.IVA 0123456789 Datore di Lavoro: Aldo Esposito Autorizzato ad operare in sub-appalto al 01/01/2010	

Fig. 1: modello tipo di tesserino del lavoratore

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

FASE	RISCHIO
Ambienti di lavoro	
Allestimento Carico Trasporto Smobilizzo	Danneggiamenti alla struttura, pericolo caduta calcinacci
Allestimento Nebulizzazione Carico Pulizia Smobilizzo	Cadute a livello e scivolamenti. Presenza di dislivelli nelle aree di transito.
Attrezzature, Impianti	
Allestimento Nebulizzazione Smobilizzo	Transito mezzi, investimento
Allestimento Nebulizzazione Smobilizzo	Cadute e inciampi per cavi di attrezzature
Incendio ed esplosione	
Allestimento Pulizia Smobilizzo	Presenza di macchine produttrici di calore
Rischi per la salute	
Allestimento Nebulizzazione Carico Trasporto Pulizia Smobilizzo	Esposizione a polveri pericolose
Allestimento Nebulizzazione Carico Trasporto Pulizia Smobilizzo	Possibile presenza di roditori o altri animali infettivi
Rischi organizzativi	
Allestimento Nebulizzazione Carico Trasporto Pulizia Smobilizzo	Intralcio delle vie di fuga in caso di deposito lungo i percorsi di esodo

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

RISCHI DI INTERFERENZA PRESENTI	MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE COMMITTENTE	MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE	P	D	R	INDICE DEL RISCHIO
Cadute a livello	-	<ul style="list-style-type: none"> - La ditta utilizzerà dei dpi di protezione quali scarpe antiscivolo per prevenire il rischio di caduta a livello. - Segnalare le aree interdette ai non addetti - Movimentare e rimuovere i rifiuti partendo di norma da quota pavimento, procedendo sempre da perimetro verso l'interno e operando con la massima cautela per evitare smottamenti e urti accidentali verso le pareti e le colonnine - Movimentare per fasi, anche senza immediato carico, eventuali parti di cumuli ora in equilibrio reciproco a ridosso di pareti interne parzialmente o totalmente sommerse, che potrebbero originare sbilanciamenti di spinte orizzontali per effetto di rimozioni parziali 	2	3	6	ALTO
Danneggiamento strutture	- I capannoni sono stati messi in sicurezza rinforzando i punti deboli	<ul style="list-style-type: none"> - Il personale della Ditta fornitrice del servizio deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti e contenente le generalità del lavoratore; - Il personale dovrà essere adeguatamente formato sui rischi presenti nel presente documento - I rifiuti devono essere movimentati solo per mezzo di pale caricatorie meccaniche 	2	4	8	ALTO
Rischio generico	-	<ul style="list-style-type: none"> - Dotare i mezzi d'opera e la baracca di cantiere di estintori - L'impresa dovrà dotarsi di propria squadra di gestione delle emergenze appositamente formata ed addestrata - Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo autorizzato, sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze sono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando s'impiegano tali prodotti - L'utilizzo di bombole di qualsiasi gas deve essere autorizzato dal datore di lavoro; quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno del fabbricato in luogo protetto e ventilato; - La ditta non dovrà mai depositare materiale esplosivo o infiammabile nelle aree di lavoro in particolare nelle aree in cui avviene la carica dei carrelli elevatori; - Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accessi o bruci. 	1	3	3	BASSO
Incendio / esplosione	-	<ul style="list-style-type: none"> - Dotare i mezzi d'opera e la baracca di cantiere di estintori - L'impresa dovrà dotarsi di propria squadra di gestione delle emergenze appositamente formata ed addestrata - Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo autorizzato, sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze sono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando s'impiegano tali prodotti - L'utilizzo di bombole di qualsiasi gas deve essere autorizzato dal datore di lavoro; quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno del fabbricato in luogo protetto e ventilato; - La ditta non dovrà mai depositare materiale esplosivo o infiammabile nelle aree di lavoro in particolare nelle aree in cui avviene la carica dei carrelli elevatori; - Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accessi o bruci. 	1	4	4	BASSO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE

RISCHI DI INTERFERENZA PRESENTI	MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE COMMITTENTE	MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE	P	D	R	INDICE DEL RISCHIO
Investimenti		<ul style="list-style-type: none"> - La circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a passo d'uomo; - Non ingombrare e non intralciare le aree di sosta, le uscite di emergenza e i percorsi di esodo; - La sosta degli automezzi potrà avvenire solo nelle aree adeguatamente segnalate - Segnalare il pericolo di presenza mezzi motorizzati e il divieto di accesso ai pedoni nelle aree ad esclusivo accesso dei mezzi - Il personale addetto alla guida dei veicoli deve possedere abilitazione all'uso in corso di validità 	2	4		
Esposizione a polveri / agenti chimici	<ul style="list-style-type: none"> - Sono presenti le analisi dei rifiuti presenti all'interno delle aree da bonificare, sono consegnati all'impresa appaltatrice - Fornitura acqua per i presidi di nebulizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici da utilizzare per le lavorazioni affidate in appalto - Utilizzare idonei dispositivi di protezione - Dotare i mezzi per il carico dei rifiuti di cabine chiuse con filtri antipolvere - Durante la movimentazione dei rifiuti utilizzare sistemi e presidi di nebulizzazione atti a garantire l'abbattimento delle polveri - I cassoni dei mezzi per il trasporto dei rifiuti devono essere coperti contro la perdita delle polveri durante il trasporto - Utilizzo di tunnel mobile per il lavaggio delle ruote dei veicoli in uscita su pubblica strada 	2	3		
Danno da roditori o altri animali infettivi		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare sempre abbigliamento idoneo In caso di ferite rivolgersi immediatamente al pronto soccorso 	1	3	3	BASSO


SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro è la segnaletica che, riferita ad un oggetto ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

L'obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l'attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro.

La segnaletica può essere così distinta:

- segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo;
- segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;



Vietato ai carrelli di movimentazione




Carichi sospesi



Percolo generico



Carrelli di movimentazione



Percorso : Uscita emergenza



Direzione da seguire


(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)



Pronto soccorso



Barella




Doccia di sicurezza



Lavaggio degli occhi



Telefono per salvataggio e pronto soccorso



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per interventi antincendio



Direzione da seguire

(Cartelli da aggiungere a quelli che precedono)

Segnaletica di salvataggio e di soccorso

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze all'interno dello stabilimento è delegato all'impresa appaltatrice.

Nel caso in cui, una situazione di emergenza fosse in atto, è necessario contattare il datore di lavoro o delegato che provvederà a contattare la squadra di emergenza.

Nel caso in cui si verificasse una situazione di emergenza è necessario seguire alcune semplici ma fondamentali regole tra cui:


NON LASCIARSI PRENDERE DAL PANICO



DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME CONTATTANDO I RESPONSABILI



SEGUIRE LE INDICAZIONI VERSO LE USCITE DI EMERGENZA



SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CARTELLONISTICA



NON USARE MAI L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI IN PROSSIMITÀ DI ATTREZZATURE O ELEMENTI IN TENSIONE

IN CASO DI INFORTUNIO



DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME

**CHIAMARE EVENTUALI SOCCORSI ESTERNI
(COMPONENDO IL NUMERO TELEFONICO 118)**

E' necessario inoltre che i lavoratori prendano visione della localizzazione del punto di raduno esterno, in quanto in caso di emergenza, dovranno recarsi identificandosi direttamente al datore di lavoro o eventuale sostituto ed eventualmente comunicando la assenza di colleghi.

INDICAZIONI PER L'EMERGENZA

ALLARME

Una situazione di allarme si instaura nel caso di anomalia o inconveniente accidentale che non presenta pericolo immediato né per le persone, né per gli impianti.

La situazione può essere riferita ad un evento localizzato sia all'interno che all'esterno dei locali.

SEGNALE DI ALLARME: Annuncio a voce da parte del Coordinatore delle operazioni

EMERGENZA

Una situazione di emergenza viene dichiarata quando è avvenuto un incidente e si teme possa evolvere con rischio per le persone, attrezzature o impianti.

La situazione può essere riferita ad un evento localizzato sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

SEGNALE DI EMERGENZA: Annuncio tramite sirena da parte del Coordinatore delle operazioni

LA SEGNALAZIONE DI CESSATO ALLARME O DI FINE DELL'EMERGENZA VERRÀ DATA DAL COORDINATORE DELLE OPERAZIONI.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi sostenuti dall'impresa appaltatrice per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura elusivamente interferenziale sono stati quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente D.U.V.R.I.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'impresa appaltatrice per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

Nella seguente tabella sono indicati i costi relativi al governo dei rischi interferenti riconosciuti dal Committente

ISCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
Incontri di coordinamento	Ora	2	50,00 €	100,00 €
Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza	Ora	2	26,50 €	53,00 €
cassetta completa per pronto soccorso	Cad.	1	27,13 €	27,13 €
segnaletica di pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm	Cad.	2	9,36 €	18,72 €
segnaletica di divieto con pittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso · lato 35 cm	Cad.	1	9,33 €	9,33 €
segnaletica di obbligo con pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm	Cad.	5	12,32 €	61,60 €
segnaletica di salvataggio con pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm	Cad.	5	8,31 €	41,55 €
segnaletica antincendio con pittogramma bianco su fondo rosso · lato 35 cm	Cad.	2	8,31 €	16,62 €
estintore a polvere 34A233BC da 6 kg	Cad.	10	14,41 €	144,10 €
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO (primo mese)	Mese	1	404,00 €	404,00 €
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO (mesi in più o frazioni)	Mese	3,3	175,00 €	577,50 €
Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc).	Sett.	18,5	72,00 €	1.332,00 €
SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE (primo mese)	Mese	1	111,00 €	111,00 €
SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE (mesi in più o frazioni)	Mese	3,3	5,60 €	18,48 €
KIT LAVA OCCHI	Cad.	1	190,00 €	190,00 €
SCARPE DA LAVORO	Giorno	130	0,27 €	35,10 €
GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ	Giorno	130	0,67 €	87,10 €
MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI CON VALVOLA	Giorno	130	0,40 €	52,00 €
ELMETTO DI SICUREZZA	Giorno	130	0,17 €	22,10 €
Tuta di protezione dalle polveri	Giorno	130	0,51 €	66,30 €
Guanti di protezione	Giorno	130	0,35 €	45,50 €
Presidi di nebulizzazione atti a garantire l'abbattimento delle polveri, comprensivi di gruppo elettrogeno	Settimana	18,5	200,00 €	3.700,00 €
Gruppo elettrogeno per presidi di nebulizzazione	Settimana	18,5	122,50 €	2.266,25 €
Sistema di lavaggio ruote	Mese	4,3	2.000,00 €	8.600,00 €

			Totale	17.979,38 €

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

E' FATTO ASSOLUTO OBBLIGO CHE LA DITTA OPERANTE FACCIAMO USO DI TUTTI GLI APPROPRIATI DPI E UTILIZZI ADEGUATA SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO ATTIVITA' IN CORSO D'OPERA.

PER IL COMMITTENTE

Luogo e data

Il Datore di Lavoro

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Luogo e data

Il Datore di Lavoro

DICHIARAZIONE E ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/08

L'Azienda appaltatrice

Descrizione dell'appalto

Durata: dal _____ al _____

Luogo:

Ulteriori rischi particolari indotti nell'ambiente di lavoro dall'Appaltatore

Presenza	Rischio	Presenza	Rischio
Macchine, Apparecchiature, Impianti			
	elettrocuzione		carichi sospesi
	tagli e abrasioni		movimentazione di macchinari e attrezz.re
	proiezione di schegge		urti per caduta dall'alto di oggetti
	proiezioni di getti e schizzi		cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
	presenza di fiamme libere		organi meccanici in movimento
	transito mezzi; investimento		sversamenti pericolosi
	altro:		altro:
Incendio ed esplosione			
	incendio		Specificare:
	presenza di depositi di materiali		Specificare:
	atmosfere esplosive		Specificare:
	altro:		Specificare:
Rischi per la salute			
	microclima		Specificare:
	rumore		Specificare:
	vibrazioni		Specificare:
	campi elettromagnetici		Specificare:
	radiazioni ottiche artificiali		Specificare:
	agenti chimici pericolosi		Specificare:
	agenti cancerogeni mutageni		Specificare:
	agenti biologici		Specificare:
	polvere, rischio di inalazione		Specificare:
	altro:		Specificare:
Rischi organizzativi			
	intralcio alle vie di fuga		difficoltà nell'individuare interlocutori
	manutenzione degli impianti		condizioni climatiche esasperate
	altro:		altro:

L'appaltatore, dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione, dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata.

Il committente e l'appaltatore dichiarano inoltre che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 attraverso:

- lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e redazione del DUVRI;
- la comunicazione dei nominativi e l'identificazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- la presa visione della zona dove verranno effettuati i lavori con l'appaltatore, acquisite le informazioni ed i vari documenti inerenti l'appalto.

Si sottolineano le seguenti osservazioni:

Committente

Appaltatore
